



COMUNE DI GROSOTTO

Provincia di Sondrio

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 102 DEL 22-12-2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI (RSU) E DIFFERENZIATI A SECAM S.P.A. PARTECIPATA DAL COMUNE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. N. 179/2012 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 14:30, nella Casa comunale, previa convocazione del Sindaco nei modi e termini di Legge, si è riunita la Giunta Comunale nella seguente composizione:

Cognome e Nome		Presenti	Assenti
SALIGARI GIUSEPPE	SINDACO	X	
TRINCA COLONEL TIZIANO	VICE SINDACO	X	
TURCATTI MICAELA	ASSESSORE	X	
Presenti - Assenti		3	0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO, che provvede alla verbalizzazione. Il SINDACO DOTT. GIUSEPPE SALIGARI, che presiede la seduta, constatato il numero legale dei membri intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO CHE con delibera CC n. 41 del 25.10.1994, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvata la trasformazione del Consorzio Rifiuti Solidi Valtellina – Alto Lario in società per azioni avente per denominazione sociale “S.EC.AM. – Società per l’ecologia e per l’ambiente spa” di cui questo Comune è partecipe per una quota del 0,54% del capitale sociale;

- tra i Comuni soci è stata sottoscritta apposita “Convenzione per l’esercizio del controllo congiunto sulla Società per l’Ecologia e l’Ambiente spa”,
- la partecipazione del Comune di Grosotto nella S.EC.AM S.p.A. è stata confermata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.09.2017, nell’ambito della ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23/09/2016, ex art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 e da ultimo, in sede di revisione periodica con deliberazione di C.C. n. 34 in data 28.12.2020, dichiarata immediatamente eseguibile;
- S.EC.AM., SPA ha per oggetto sociale l’esercizio di servizi pubblici locali di rilevanza economica nell’ambito della Provincia di Sondrio, come elencati nell’art 4 dello Statuto ed in particolare per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali etc.;

EVIDENZIATO, in merito allo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, che il D.L. n. 1/2012, novellando l’art. 3-bis del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito nella Legge 14.09.2011, n. 148 ha disposto che: “A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell’ art. 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO,

che Regione Lombardia come indicato al punto 3.6.1. del Programma regionale di gestione dei rifiuti approvato con DGR 20.06.2014 n. X/1990, prevede quanto di seguito:

“Regione Lombardia già dal 2003, ha organizzato il proprio sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo rispetto all’organizzazione dell’ATO, approvando la legge Regionale n. 26 del 2003 e il programma Regionale rifiuti (PRGR) di cui alla D.G.R. n. 220 del 27 giugno 2005, redatto nel rispetto degli obiettivi strategici previsti dalla norma a suo tempo vigente, il D.lgs. n. 22/1997. La L.R. 26/2003 attribuisce ai Comuni la funzione dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale e dai Piani provinciali. L’impostazione consolidata in Regione Lombardia è perciò in linea con l’art. 200 comma 7 del D.lgs. 152/2006 e viene confermata nel presente Programma”;

Che pertanto nelle more dell’istituzione dell’Ato permane in capo ai Comuni la potestà di gestione dei servizi di igiene ambientale;

EVIDENZIATO

- che S.EC.AM. è stata individuata quale soggetto attuatore del Piano Provinciale della Provincia Sondrio per la Gestione Integrata dei Rifiuti (il quale definisce i bacini territoriali corrispondenti alle porzioni territoriali i cui rifiuti conferiscono nello stesso impianto di recupero e/o smaltimento), approvato da Regione Lombardia con DGR 27/01/2009, n° 8908.

- Che Regione Lombardia con DGR 20 giugno 2014 n. X/1990 ha approvato il programma regionale di gestione dei rifiuti;

- Che il Comune di Grosotto ha affidato in house il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani a S.Ec.Am. S.p.a., nel momento stesso in cui Comuni della Provincia di Sondrio l’hanno costituita quale società di gestione dei servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica. Il capitale sociale è infatti interamente detenuto dai 78 comuni della Provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane e dall’Amministrazione Provinciale di Sondrio.

- Che negli anni si è sempre confermato l’affidamento de servizio alla S.ec.am spa da ultimo con delibera CC n. 33 del 21.12.2018 relativamente al periodo 2018-2021, rapporto regolato con contratto REP n. 801 del 30.12.2019 .

DATO ATTO che, essendo prossima la scadenza del contratto citato, appare necessario provvedere al rinnovo dello stesso, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico a rilevanza economica in oggetto:

RICORDATO IN PROPOSITO

- che l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i. al comma 20 dispone: *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante,”*
- che la relazione richiamata al citato art. 34 dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- che il D. Lgs. n. 175/2016 (*“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*), all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;
- che il D. Lgs. n. 50/2016 (*“Codice dei contratti pubblici”*), agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l'utilizzo del modello gestorio dell'*“in house providing”*;
- l'art. 5 del d.lgs. 50/2016 esclude l'applicabilità del Codice dei contratti a soggetti anche di diritto privato sottoposti all'influenza determinante della stazione appaltante sugli obiettivi strategici e sulla decisioni significative, il cui fatturato per oltre l'80% è determinato dallo svolgimento di compiti affidati dalla stazione appaltante che la controlla e non vi sono nella compagine societaria soggetti privati, salvo i casi in cui la legge li prevede e comunque non esercitano un' influenza determinante;

PRECISATO CHE il c.d. controllo analogo, sempre per previsione del citato art. 5 può venir esercitato congiuntamente se vengono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
- b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
- c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

CONSIDERATO che la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 indica che è possibile la gestione diretta (c.d. in house) del servizio pubblico da parte dell'Ente Locale (vedi sentenza n. 325/2010) anche senza alcuna limitazione di valore (la soglia commisurata al valore dei servizi è stata abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011) purché sussistano i seguenti requisiti:

- capitale totalmente pubblico della società affidataria;
- controllo analogo della società affidataria;
- svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante;

RICHIAMATA, altresì, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 22.01.2015, n. 257 che ribadisce che l'affidamento diretto, in house – lungi dal configurarsi pertanto come un'ipotesi eccezionale e residuale di gestione dei servizi pubblici locali – costituisce invece una delle (tre) normali forme organizzative delle stesse, con la conseguenza che la decisione di un ente in ordine alla concreta gestione dei servizi pubblici locali, ivi compresa, quella di avvalersi dell'affidamento diretto in house (sempre che ne ricorrano tutti i requisiti così come sopra ricordati e delineatisi per effetto della normativa comunitaria e della relativa giurisprudenza), costituisce frutto di una scelta ampiamente discrezionale, che deve essere adeguatamente motivata circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano e che, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità,

irragionevolezza, irrazionalità ed arbitrarietà ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti (Cons. St., sez. V, 30 settembre 2013, n. 4832; sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762)”;

ATTESO che anche la giurisprudenza (TAR Abruzzo n. 349/2015, Consiglio di Stato, SEZ. V, 18/07/2017, n. 3554 e Consiglio di Stato, Sezione III n. 4902/2017) ribadisce la natura ordinaria e non eccezionale dell'affidamento in house ricorrendone i presupposti);

VISTA la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21) predisposta dal Responsabile del Servizio Affari Generali con il supporto di un esperto in materiale appositamente incaricato, che viene allegata sub. A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ove vengono individuati i principali obiettivi e le motivazioni sostanziali che giustificano l'affidamento del servizio in parola secondo le modalità in house;

RICORDATO che l'art.192 comma 2 del citato D.Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) oltre a prevedere l'istituzione di un registro dei soggetti che si avvalgono di affidamenti in house presso l'ANAC, al comma 2 prevede “ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

RILEVATO che SECAM S.p.a. possiede gli specifici presupposti della proprietà totalmente pubblica, del controllo analogo e della prevalenza dell'attività svolta nei confronti dell'Ente concedente, come illustrato nell'allegata relazione;

APPRESO che sono in corso le procedure per l'iscrizione di SECAM nel registro dei soggetti che si avvalgono degli affidamenti in house presso l'ANAC;

Dato atto di aver provveduto in ossequio alle indicazioni di ANAC con le Linee Guida n. 7 (art. 4.3) riguardo a situazioni di controllo congiunto, ad incaricare con atto prot. 7015 del 12.12.2017 il Comune di Sondrio all'iscrizione nell'elenco del Comune di Grosotto fra le amministrazioni che si avvalgono di affidamenti in house;

DATO ATTO:

- che SECAM S.p.a. è società a totale partecipazione pubblica e che le azioni sono possedute anche dal Comune di Grosotto;
- che gli Organi di Amministrazione e controllo all'interno della società sono espressione dell'Ente affidante;
- che lo Statuto di S.EC.AM S.p.a., con deliberazione dell'Assemblea in data 31.07.2017 è stato adeguato alle norme in materia in house providing e recepite dallo scrivente Ente con delibera CC 25 del 28.07.2017;
- che S.EC.AM S.p.a. con deliberazione Assembleare del 03.12.2021 di modifica dello Statuto ha recepito le indicazioni espresse ANAC in sede di richiesta di iscrizione nell'elenco delle Amministrazioni che si avvalgono di affidamenti in house;

RICORDATO che nota prot. com . n. 7397/2021 si era chiesto a SECAM spa la prosecuzione degli atti amministrativi allegando un capitolato tecnico indicante le modalità di gestione del servizio;

ESAMINATA la proposta tecnico-economica qui pervenuta con nota prot. Com . n. 7721 del 04.11.2021 depositata agli atti, con la quale S.EC.AM. conferma la disponibilità alla prosecuzione

degli attuali atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico-finanziari per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (RSU) e raccolta differenziata per il periodo 01.01.2022 al 31.12.2024 alle stesse condizioni e agli stessi patti stabiliti nel contratto in essere rivalutati secondo le indicazioni contenute nel:

Piano Industriale 2019/2023 aggiornato e sviluppo previsionale al 2044 della società S.EC.A., SPA , approvato in data 09.12.2019 dall'Assemblea dei rappresentanti degli Enti partecipi della "Convenzione per l'esercizio del controllo congiunto sulla società per l'ecologia e l'Ambiente SPA , ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del D.,lgs. 367/2000;

Deliberazione ARERA 31.10.2019 n. 443/2019 " definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 20182021 e s.m.i.;

Deliberazione ARERA del 06.10.2020 n. 362/2020 " Avvio di procedimento per la predisposizione di schemi tipo dei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra Enti affidamenti e gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche indifferenziati, urbani e assimilati o di uno dei servizi che lo compongono;

Delibera ARERA del 03 agosto 2021 n. 363/2021 " Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025

Che risulta essere la seguente:

frazione differenziata	costo unitario iva esclusa
trasp.ingombranti a viaggio	€ 105,00
trasp. plastica a viaggio	€ 105,00
noleggio container	€ 550,00
lavaggio container cdr	€ 38,00
raccolta plastica presso cdr a viaggio	€ 23,00
trasporto RAE a viaggio	€ 105,00
noleggio container	€ 550,00
trasporto olii esausti a viaggio trasporto	€ 87,00
frazione verde a viaggio	€ 105,00
frazione verde noleggio container	€ 550,00
trasporto inerti a viaggio	€ 230,00
inerti container	€ 230,00
trasporto frigoriferi a viaggio	€ 105,00
noleggio container frigorif.	€ 550,00
trasporto vernici a viaggio trasporto	€ 80,00
pile e farmaci a viaggio	€ 50,00
racolta indifferenziata	€ 25.735,00
raccolta RONCALE tutto l'anno	€ 2.250,00
raccolta rsu casa di riposo a viaggio	23,00

Per un totale complessivo presunto annuo di € 55.000,00;

DATO ATTO che in questo momento la raccolta ineriti e il relativo noleggio non vengono affidati a SEcam in quanto, in questa fase, si attenda la proposta di altro operatore;

PRECISATO che i costi offerti sono da ritenersi prezzi contrattuali soggetti a rivalutazione FOI- ISTAT ma non a ad altre forme di integrazione o adeguamento salvo specifica normativa in merito;

ACQUISITO il DURC on line con validità fin al 08.02.2022;

STABILITO, quindi, stante le premesse, che sussistano adeguate motivazioni per giustificare il mantenimento del rapporto con SECAM per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani anche per prossimo triennio;

OSSERVATO CHE quanto sopra deve essere inteso come mera prosecuzione degli atti amministrativi di regolazione dei rapporti tecnico – finanziari con S.EC.AM. spa e non come nuovo affidamento in house del servizio in parola, in quanto ciò è già avvenuto nel 1995 nel momento stesso in cui Comuni della Provincia di Sondrio hanno costituita la società predetta;

VISTA in proposito la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3448 del 25.06.2002 che indica: "*.... una volta deliberata la costituzione di una società per azioni a partecipazione pubblica locale per la gestione di un determinato servizio pubblico, non residua la necessità di un ulteriore provvedimento di concessione in senso tecnico, atteso che l'opzione dell'Ente per quel modello di gestione comporta l'affidamento diretto e privilegiato del servizio alla società appositamente costituita*";

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanime espressi nei modi di legge

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. **DI APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, per le finalità di cui all'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012, la "*Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento in "house providing" del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e di altri servizi di igiene ambientale*" comprensiva della valutazione ex art. 192 comma 22 del D. Lgs. n. 50/2016, allegata (sotto la lettera A) come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione della predetta relazione sul sito istituzionale dell'Ente per trenta giorni consecutivi, oltreché secondo le usuali modalità di pubblicazione degli atti all'Albo on-line, con riferimento alla presente deliberazione;
4. **DI TRASMETTERE** in ottemperanza al D.L. 145/2013 art 13 comma 25 bis, la suddetta relazione all'osservatorio per i Servizi Pubblici locali istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatorio.spl.sviluppoeconomico.gov.it;
5. **DI DARE ATTO** che il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani su questo territorio comunale viene svolto in forza di originario conferimento "in house providing" dalla società a totale partecipazione pubblica e partecipata anche dal Comune di Grosotto,

denominata S.EC.AM Spa con sede in Via Ezio Vanoni , 79 Sondrio (SO);

6. **DI CONFERMARE** fino alla data del 31.12.2024 , la validità degli atti amministrativi in essere con S.EC.AM, regolanti le modalità e condizioni dello svolgimento del predetto servizio aggiornati con l' allegato tecnico prot. com . 7397/2021 e l'offerta economica di Secam prot. com. 7721/2021, dando atto che l'importo presunto annuo per il servizio è di € 55.000,00 iva compresa e così per complessivi € 165.000,00;
7. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali della predisposizione del relativo contratto ed ogni eventuale ulteriore atto correlato alla presente.

Successivamente con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 267 del 2000 al fine di poter garantire la continuità del servizio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
DOTT. GIUSEPPE SALIGARI

IL VICE SINDACO
ING. TRINCA COLONEL TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GROSOTTO

Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI (RSU) E DIFFERENZIATI A SECAM S.P.A. PARTECIPATA DAL COMUNE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. N. 179/2012 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto, responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Grosotto, 22-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MERRI DANIELA

PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta Comunale N. 107 del 22-12-2021



COMUNE DI GROSOTTO

Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI (RSU) E DIFFERENZIATI A SECAM S.P.A. PARTECIPATA DAL COMUNE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. N. 179/2012 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI

Il sottoscritto, responsabile dell'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Eventuali note o prescrizioni:

Grosotto, 22-12-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GUSMEROLI GIULIA

PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta Comunale N. 107 del 22-12-2021

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI GROSOTTO

Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale N° 102 del 22-12-2021, avente ad oggetto AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI (RSU) E DIFFERENZIATI A SECAM S.P.A. PARTECIPATA DAL COMUNE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 31.12.2024. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. N. 179/2012 E ULTERIORI PROVVEDIMENTI, pubblicata all'albo pretorio di questo ente dal 30-12-2021 al 14-01-2022 ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Grosotto, 30-12-2021

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
PICCO PAOLA LICINIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Comune di Grosotto

PROVINCIA DI SONDRIO

Valtellina

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)**

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI (RSU) E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ente affidante	COMUNE DI GROSOTTO <i>La Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D. Lgs n. 152/2006, ha optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali.</i>
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società in house
Durata del contratto	Dal 01.01.2022 al 31.12.2024
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	I servizi oggetto dell'affidamento interessano il territorio del Comune di Grosotto

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE	
Nominativo	DANIELA MERRI
Ente di riferimento	Comune di Grosotto
Area/servizio	AFFARI GENERALI
Telefono	0342/887107
Email	daniela.merri @comune.grosotto.so.it
Data di redazione	_ 21 _/12 _/ 2021 _

PREMESSA

La presente Relazione è redatta per assolvere agli obblighi informativi prescritti dall'art. 34, comma 20, del DL. n. 179/12. Inoltre, la presente relazione individua i principali obiettivi e le motivazioni dell'affidamento e rende trasparente il processo di affidamento del servizio in oggetto, ferma restando la discrezionalità amministrativa dell'Ente e la disciplina comunitaria applicabile. Vengono illustrati i presupposti amministrativi, posti a base della scelta dell'Amministrazione comunale per la modalità di affidamento prescelta in confronto alle altre possibili, nel rispetto della normativa applicabile e del principio dell'economicità dell'azione amministrativa. L'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/12, dispone infatti che *“Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

SEZIONE A

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale ha subito numerose modifiche, dovute anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi dell'ordinamento UE. Negli ultimi anni gli interventi del legislatore si sono concentrati sull'assetto organizzativo per lo svolgimento dei servizi. In particolare, è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di partecipare agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed è intervenuta la legge 56/2014 (c.d. legge Delrio), che ha riconosciuto in capo alle città metropolitane la titolarità, quale funzione fondamentale, dei compiti di organizzazione dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano. Inoltre, con il nuovo Codice appalti è stata rielaborata la disciplina in materia di affidamenti in house per adeguarla alle direttive europee del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline, nella cui successione temporale si sono inserite sia un'abrogazione referendaria (2011) sia una pronuncia di illegittimità costituzionale (2012). In particolare, il riferimento generale per la disciplina applicabile nell'ordinamento italiano in materia di affidamento del servizio è rappresentato dalla normativa europea (direttamente applicabile) relativa alle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (Corte cost., sentenza n. 24 del 2011).

La sentenza n. 199 del 2012 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, (conv. L. n. 148/2011), nella parte in cui tale disposizione, rubricata come «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea», detta la nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in luogo dell'art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, abrogato a seguito del referendum del 12 e 13 giugno 2011. Secondo la Corte, infatti, costituisce effettivamente ripristino della normativa abrogata, considerato che essa introduce una nuova disciplina della materia, «senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina normativa preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti», in palese contrasto, quindi, con l'intento perseguito mediante il referendum abrogativo.

Secondo la normativa dell'Unione europea gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto;
- gestione diretta da parte dell'ente locale, cosiddetta gestione "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti. In particolare, la giurisprudenza europea consente la gestione diretta del servizio pubblico da parte dell'ente locale, allorché l'applicazione delle regole di concorrenza ostacoli, in diritto o in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico (art. 106 TFUE), alle sole condizioni del capitale totalmente pubblico della società affidataria, del cosiddetto controllo "analogo" (il controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario deve essere di "contenuto analogo" a quello esercitato dall'aggiudicante sui propri uffici) ed infine dello svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante.

Per i servizi a rete di rilevanza economica il soggetto che affida il servizio deve tener conto sia della disciplina europea sia delle norme nazionali settoriali. La scelta delle modalità di affidamento del servizio è rimessa dalla normativa vigente all'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale, al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali, sulla base di una relazione, da rendere pubblica sul sito internet dell'ente stesso, che deve dare conto *"delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"* (art. 34, comma 20, del D.L. n. 179 del 2012, convertito da L. n. 221/2012).

L'art. 34, comma 20 D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni con L. 221/2012, prevede infatti che *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, introdotto dall'art. 34, comma 23, del menzionato D.L. n. 179/2012, *"nella menzionata relazione, gli enti di governo danno conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne motivano le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, la relazione deve comprendere un piano economico- finanziario che, fatte salve le disposizioni di settore, contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio"*.

Sotto un profilo operativo, va poi rilevato che l'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, prevede che i servizi pubblici locali "a rete" di rilevanza economica (fra i quali è stato espressamente ricompreso anche il servizio di igiene ambientale) debbano essere organizzati per ambiti o bacini dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, prefigurandone

la medesima norma l'individuazione da parte delle Regioni in corrispondenza ai rispettivi territori provinciali, salvo motivata adozione di criteri diversi. La Regione Lombardia ha tuttavia optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali e spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all'affidamento.

Da ultimo, sempre in relazione all'adempimento connesso alla presente relazione, si richiama l'art. 13, comma 25-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, in base al quale *“Gli enti locali sono tenuti ad inviare le relazioni di cui all'articolo 34, commi 20 e 21, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.”*

Obiettivi dell'obbligo di pubblicare la relazione sono:

- il rispetto della disciplina europea;
- la parità tra gli operatori;
- l'economicità della gestione;
- l'adeguata informazione della collettività di riferimento.

La scelta della modalità di affidamento risulta quindi rimessa alla valutazione dell'ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei, di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

Gli enti di governo sono tenuti ad inviare le relazioni all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE), che provvede a pubblicarle nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio.

La formulazione della disciplina dell'*in house* è recata a livello comunitario dall'**art. 17 della direttiva 2014/23/UE** (Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico), dall'**art. 12 della direttiva 2014/24/UE** (Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico) e dall'**art. 28 della direttiva 2014/25/UE** (Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici), i quali con identiche disposizioni, disciplinano tipologie di concessioni e di appalti che presentano caratteristiche tali da poter essere escluse dall'ambito di applicazione della normativa europea in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici e da consentire il ricorso all'affidamento *in house*. Il citato art. 12 ha definito le condizioni che necessitano ai fini dell'esclusione, dall'ambito di applicazione della direttiva stessa, di un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato.

Dette direttive hanno recepito la giurisprudenza della Corte di Giustizia sui requisiti dell'*in house*, introducendo, tuttavia, alcune innovazioni, illustrate, tra gli altri, nel parere del Consiglio di Stato n. 298/2015.

Nel contesto italiano, la Legge Madia (Legge n. 124/2015) era intervenuta, con l'art. 19, delegando al Governo l'emanazione di un testo unico per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, contenente altresì *“l'individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità”*. Tuttavia, nelle more dell'emanazione del decreto

legislativo sui servizi pubblici di interesse economico finanziario, è intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 251 del 25 novembre 2016, ha dichiarato parzialmente illegittimo, tra gli altri, l'art. 19, lettere b), c), d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u) della Legge delega Madia, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4 della medesima Legge, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza Unificata.

Non è quindi giunto a conclusione il tentativo di riordinare in modo organico le disposizioni vigenti in modo da rendere intellegibili le regole applicabili in materia per le amministrazioni e gli operatori del settore, considerato che la norma di delega per l'adozione di un Testo unico dei servizi pubblici locali non ha concluso il proprio iter anche alla luce della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale sulle forme di coinvolgimento delle regioni nel percorso istitutivo.

A livello nazionale il nuovo Codice degli Appalti, il **Decreto Legislativo n. 50/2016** ha recepito quanto elaborato nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive europee in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, e disciplina i presupposti per gli affidamenti in house (articolo 5). Accanto a ciò il Codice prevede che, per poter legittimamente affidare un contratto con modalità in house, avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti devono effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto in house, avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione (art. 192). Inoltre, è disposta l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. L'iscrizione in tale elenco deve avvenire secondo le modalità e i criteri definiti dall'ANAC e consente di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti. Le linee guida adottate dall'Autorità prevedono anche che, con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti.

Di seguito si riportano gli articoli di interesse del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 5 del D. Lgs n. 50/2016 prevede, per quanto rileva ai fini della presente relazione, quanto segue:

“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, *non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice* quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. [...]

7. Per determinare la percentuale delle attività di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull'attività, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione."

L'art. 192 del Codice degli Appalti prevede al comma 2 che *"Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.."* Il comma 1 di detto articolo prevede inoltre che presso l'ANAC sia istituito l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 e che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente.

Per quanto riguarda, in via generale, le società a partecipazione pubblica, la materia è disciplinata dal **Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (T.U.S.P.)** il quale, oltre a riassumere in un quadro organico le disposizioni in materia già vigenti, contiene anche disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.

Il D.Lgs. 175/2016 reca la definizione di società in house all'art. 2, comma 1, lett. o): **«società in house»**: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3. Il medesimo articolo alla lettera c) definisce il **«controllo analogo»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante; mentre la lettera d) reca la definizione di **«controllo analogo congiunto»**: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

L'art. 16 del T.U.S.P. prevede inoltre che:

"1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. [...]

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.”

Da ultimo, il recente **Decreto Legge 31 Maggio 2021, n. 77**, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 29 luglio 2021, n. 108, all'art.10 (Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici), comma 3, prevede:

“[...] 3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della società Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali.”

In materia di affidamenti in house, l'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) ha avviato le attività finalizzate all'adozione delle Linee Guida recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.». A tal fine è stato predisposto uno schema di regolazione, sottoposto a consultazione pubblica, al fine di acquisire il parere da parte del Consiglio di Stato in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell'impatto di tale atto.

Il Consiglio di Stato **con parere n. 1614 del 07 ottobre 2021** ha sospeso il parere sul citato schema di Linee Guida ANAC, in attesa di ulteriori approfondimenti istruttori da parte dell'Autorità sui profili di impatto operativo, nel contesto di attuazione del PNRR. Le riflessioni esposte dal Consiglio Stato nel proprio parere *“inducono la Sezione, prima di procedere all'analisi delle linee guida e delle diverse, spesso complesse e delicate, problematiche ivi affrontate, a demandare preliminarmente a codesta Autorità un ulteriore approfondimento sui sopra evidenziati profili di impatto operativo, nel contesto di attuazione del PNRR, acquisendo eventualmente anche l'avviso sulle prossime prospettive de iure condendo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (che potrà se del caso consultare anche gli appositi organismi introdotti con il predetto decreto-legge n. 77 del 2021, quali la Segreteria tecnica presso la Presidenza del consiglio dei ministri e la "Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione", costituita nell'ambito del predetto DAGL).*

In conclusione, ferma e riservata ogni ulteriore valutazione e determinazione sul merito contenutistico delle proposte linee guida, la Sezione ritiene di dover sospendere la pronuncia del richiesto parere, in attesa degli indicati approfondimenti.”

Il Settore Rifiuti

Normativa europea

A livello europeo, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rientra nella nozione di “servizio di interesse economico generale – SIEG” la cui disciplina fondamentale è stata originariamente elaborata con riferimento ad alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, i servizi postali, l’energia e la comunicazione. Tra le fonti più significative si citano:

- il Libro bianco sui servizi di interesse generale del 12 maggio 2001, COM(2004), ove si precisa che nell’Unione i servizi di interesse generale rimangono essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell’economia europea. I cittadini e le imprese hanno il diritto di pretendere l’accesso a servizi di interesse generale di alta qualità e a prezzi abbordabili in tutta l’Unione europea;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 36 rubricato “Accesso ai servizi d’interesse economico generale” secondo cui al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione, questa riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la comunità europea;
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea: art. 14 secondo cui ..in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l’Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi. Art. 106: Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell’Unione...;
- con riferimento alla contrattualistica pubblica, le più recenti direttive europee e in particolare la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione che, oltre a fornire per la prima volta una disciplina organica della materia delle concessioni (fra le quali è annoverabile la concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani), individua all’art. 17 le condizioni di ammissibilità degli affidamenti in house providing (“concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico”) dettando una disciplina analoga a quella contenuta nell’art. 12 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari.

Normativa nazionale

Il settore dei rifiuti è organizzato secondo un modello di governance multilivello disciplinato dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), che dedica un intero capo alla definizione delle competenze statali, regionali, provinciali e comunali nell’attività di gestione dei rifiuti urbani e, più nello specifico, assegna allo Stato le funzioni di indirizzo e di coordinamento, alle Regioni quelle di pianificazione (piani regionali di gestione dei rifiuti) e di controllo, alle Province il controllo di esercizio, ai Comuni la regolamentazione operativa attraverso l’approvazione del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

Il citato decreto legislativo prevede altresì un livello intercomunale (gli Ambiti Territoriali Ottimali, ATO), in cui operano gli Enti di Governo dell'ATO (EGATO), che provvedono all'organizzazione dei servizi, alla scelta della modalità di gestione, alla determinazione delle tariffe, all'affidamento della gestione, alla stipula del contratto di servizio e alla relativa gestione e controllo.

L'art. 200 (*Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*) del T.U.A. prevede:

“1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;*
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;*
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;*
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;*
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;*
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.*

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'art. 195.”

Normativa regionale

La Regione Lombardia con la **Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26** “*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*” ha disciplinato i servizi locali di interesse economico generale oltre che la gestione dei rifiuti speciali e pericolosi, il settore energetico, l'utilizzo del sottosuolo e le risorse. Tra i servizi locali di interesse economico generale, caratterizzati dalla universalità della prestazione e dalla accessibilità dei prezzi, rientra anche la gestione dei rifiuti urbani. In particolare:

L'art. 14 (Sistema integrato di gestione dei rifiuti) della L.R. n. 26/2003 stabilisce che:

"1. La Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:

a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;

b) ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;

c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;

d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;

e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;

f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.

2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza. [...]"

L'art. 15 (Funzioni dei Comuni) della medesima L.R. n. 26/2003, stabilisce che:

*"1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni e integrazioni, **i comuni affidano il servizio di gestione dei rifiuti urbani** con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6.*

2. I comuni organizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani secondo le modalità del piano regionale, al fine della loro valorizzazione mediante il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia ed energia, e per garantire il conseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero di cui all'articolo 23. A tal fine definiscono il sistema di infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, secondo le caratteristiche tecniche definite nella pianificazione regionale. [...]"

Ai sensi del citato articolo 2, comma 6, *"L'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza; nel caso in cui non sia vietato dalle normative di settore, e se ne dimostri la convenienza economica, gli enti locali possono affidare l'attività di erogazione del servizio congiuntamente a una parte ovvero all'intera attività di gestione delle reti e degli impianti di loro proprietà."*

In forza di quanto previsto dall'art. 196 del D.Lgs n. 152/2006, per quanto di interesse ai fini della presente relazione, sono di competenza delle Regioni: a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199, b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti; g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani; i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti.

Con specifico riferimento al contesto lombardo, con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Regionale Di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma Regionale

delle Aree Inquinare (PRB) e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e con DGR n. 7860 del 12 febbraio 2018 sono state aggiornate le norme tecniche di attuazione del Programma Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) recependo le disposizioni dei nuovi "Programma di Tutela e uso delle Acque (PTUA)" e "Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)", oltre che altre norme intervenute.

La Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D. Lgs n. 152/2006, ha quindi optato per un modello organizzativo della gestione dei rifiuti che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali e spetta dunque ai singoli Enti Locali provvedere all'affidamento – in esclusiva – del relativo servizio sul proprio territorio, nel rispetto delle disposizioni pianificatrici regionali e provinciali e della normativa vigente in materia.

In tale contesto, l'aggregazione di più soggetti (ai menzionati fini di maggiore economicità ed efficienza del servizio) è comunque realizzabile mediante l'autonoma iniziativa degli Enti Locali. Tale conseguenza trova conferma nell'art. 19, comma 1, lett. f), D.L. n. 95/2012 che riconosce tra le funzioni fondamentali dei Comuni altresì "l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi".

Sulla base di quanto sopra, la scelta della modalità di affidamento risulta quindi rimessa alla valutazione dell'ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei, di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

SEZIONE B

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

B.1 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'affidamento riguarda il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (R.S.U.) e raccolta differenziata sul territorio del Comune di Grosotto, che presenta un'estensione territoriale di 53,12 kmq e una popolazione di 1635 abitanti.

Le caratteristiche del servizio di igiene ambientale oggetto di affidamento in house alla società S.E.C.A.M. Spa sono puntualmente descritte nel Contratto di Servizio e dell'Allegato Tecnico.

Le attività ricomprese nell'affidamento riguardano il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (R.S.U.) e raccolta differenziata per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024. Il contratto ha per oggetto il servizio di raccolta e trasporto presso gli impianti operanti in Provincia dei rifiuti solidi urbani degli edifici pubblici e privati esistenti nel centro abitato del territorio comunale (comprese le zone di Prada, Filochet e Capite1 - via Centrale – Cà Modest , Piazza- san Martino - Roncale) nonché il servizio di trasporto dei rifiuti differenziati di seguito indicati, depositati presso l'area attrezzata di proprietà comunale sita in località Centrale e di quelli provenienti dall'attività di Casa di Riposo.

Nel dettaglio il servizio è organizzato come segue.

SERVIZIO DI RACCOLTA IN FORMA DIFFERENZIATA

RIFIUTI INGOMBRANTI

Il servizio consiste nella vuotatura di un idoneo contenitore, posto presso l'area attrezzata comunale, avente capacità di mc. 30, ogni qualvolta richiesto dall'Amministrazione. L'intervento dovrà essere realizzato entro

48 ore lavorative dalla chiamata, in particolare il contenitore dovrà essere vuotato per consentire la raccolta nelle giornate di apertura della piazzola (mercoledì e sabato mattina)

I rifiuti, depositati direttamente a cura dell'utenza presso l'area attrezzata durante l'orario di apertura al pubblico della stessa, dovranno essere trasportati negli impianti di smaltimento e stoccaggio esistenti in Provincia ed allo scopo attrezzati nel rispetto della normativa vigente.

Gli oneri di smaltimento sono a carico dell'Amministrazione comunale, che procederà direttamente al pagamento.

N servizi presunti: 54 annui

quantitativo di rifiuti previsto: 130.000 kg

mezzi utilizzati nel servizio di trasporto: n. 1 motrice scarrabile

n. personale adibito al trasporto: n. 1 operaio/autista

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CONTENITORI PER LIQUIDI IN PLASTICA:

Il servizio consiste nel noleggio e nella vuotatura di un idoneo contenitore, posto presso l'area attrezzata comunale, avente capacità di mc.30, ogni qualvolta richiesto dall'Amministrazione. L'intervento dovrà essere realizzato entro 48 ore lavorative dalla chiamata, in particolare il contenitore dovrà essere vuotato per consentire la raccolta nelle giornate di apertura della piazzola (mercoledì e sabato mattina)

I rifiuti, depositati direttamente a cura dell'utenza presso l'area attrezzata durante l'orario di apertura al pubblico della stessa, dovranno essere trasportati negli impianti di smaltimento e stoccaggio esistenti in Provincia ed allo scopo attrezzati, nel rispetto della normativa vigente

Il servizio in parola è esteso altresì alla raccolta differenziata della plastica presso la locale Casa di Riposo Comunale e consiste nella vuotatura e nel lavaggio, ogni qualvolta richiesto dall'Amministrazione di idonei contenitori (cassonetti) installati a piano terra ed all'interno di detta struttura.

Gli eventuali ricavi provenienti dalla commercializzazione del materiale raccolto come pure gli eventuali oneri di smaltimento sono a carico dell'Amministrazione comunale.

N servizi presunti: 20 annui

quantitativo di rifiuti previsto: 36.000 kg

mezzi utilizzati nel servizio di trasporto: n. 1 motrice scarrabile

n. personale adibito al trasporto: n. 1 operaio/autista

RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Il servizio consiste nel noleggio e nella vuotatura di un idoneo contenitore, posto presso l'area attrezzata comunale, avente capacità di mc. 30, ogni qualvolta richiesto dall'Amministrazione. L'intervento dovrà essere realizzato entro 48 ore lavorative dalla chiamata, in particolare il contenitore dovrà essere vuotato per consentire la raccolta nelle giornate di apertura della piazzola (mercoledì e sabato mattina)

I rifiuti, depositati direttamente a cura dell'utenza presso l'area attrezzata durante l'orario di apertura al pubblico della stessa, dovranno essere trasportati negli impianti di smaltimento e stoccaggio esistenti in Provincia ed allo scopo attrezzati, nel rispetto della normativa vigente.

Gli oneri di smaltimento sono a carico dell'Amministrazione comunale, che provvederà direttamente al pagamento.

N servizi presunti: 12 annui

quantitativo di rifiuti previsto: 8.000 kg

mezzi utilizzati nel servizio di trasporto: n. 1 motrice scarrabile

n. personale adibito al trasporto n. 1 operaio/autista

OLI VEGETALI ESAUSTI

Il servizio consiste nella vuotatura di n. 2 idonei contenitori, posti presso l'area attrezzata comunale, avente capacità di mc. 1,5, ogni qualvolta richiesto dall'Amministrazione. L'intervento dovrà essere realizzato entro 48 ore lavorative dalla chiamata, in particolare il contenitore dovrà essere vuotato per consentire la raccolta nelle giornate di apertura della piazzola (mercoledì e sabato mattina).

I rifiuti, depositati direttamente a cura dell'utenza presso l'area attrezzata durante l'orario di apertura al pubblico della stessa, dovranno essere trasportati negli impianti di smaltimento e stoccaggio esistenti in Provincia ed allo scopo attrezzati, nel rispetto della normativa vigente.

Tale servizio consiste nella vuotatura di n. 2 idonei contenitori avente capacità di mc. 1,5, per gli oli alimentari ogni qualvolta richiesto dall'Amministrazione.

N servizi presunti: 4 annui

quantitativo di rifiuti previsto: 700 kg

mezzi utilizzati nel servizio di trasporto: n. 1 camion con pompa

n. personale adibito al trasporto: 1 operaio/autista

FRAZIONE VERDE- RAMAGLIE

Il servizio consiste nel noleggio e nella vuotatura di un idoneo contenitore, posto presso l'area attrezzata comunale, avente la capacità di mc 15, ogni volta richiesto dall'Amministrazione.

L'intervento dovrà essere realizzato entro 48 ore lavorative dalla chiamata, in particolare il contenitore dovrà essere vuotato per consentire la raccolta nelle giornate di apertura della piazzola (mercoledì e sabato mattina)

I rifiuti, depositati direttamente a cura dell'utenza presso l'area attrezzata durante l'orario di apertura al pubblico della stessa, dovranno essere trasportati negli impianti di smaltimento e stoccaggio esistenti in Provincia ed allo scopo attrezzati, nel rispetto della normativa vigente.

N servizi presunti: 20 annui

quantitativo di rifiuti previsto: 40.000 kg

mezzi utilizzati nel servizio di trasporto: n. 1 camion dotato di ragno

n. personale adibito al trasporto: n. 1 operaio/autista

INERTI

Il servizio consiste nel noleggio e nella vuotatura di un idoneo contenitore, posto presso l'area attrezzata comunale, avente la capacità di mc 15, ogni volta richiesto dall'Amministrazione.

L'intervento dovrà essere realizzato entro 48 ore lavorative dalla chiamata, in particolare il contenitore dovrà essere vuotato per consentire la raccolta nelle giornate di apertura della piazzola (mercoledì e sabato mattina)

I rifiuti, depositati direttamente a cura dell'utenza presso l'area attrezzata durante l'orario di apertura al pubblico della stessa, dovranno essere trasportati negli impianti di smaltimento e stoccaggio esistenti in Provincia ed allo scopo attrezzati, nel rispetto della normativa vigente.

N servizi presunti: 20 annui

quantitativo di rifiuti previsto: 250.000 kg

mezzi utilizzati nel servizio di trasporto: n. 1 camion dotato di ragno

n. personale adibito al trasporto: n. 1 operaio/autista

FRIGORIFERI

Il servizio consiste nel noleggio e nella vuotatura di un idoneo contenitore, posto presso l'area attrezzata comunale, avente la capacità di mc 30, ogni volta richiesto dall'Amministrazione.

L'intervento dovrà essere realizzato entro 48 ore lavorative dalla chiamata, in particolare il contenitore dovrà essere vuotato per consentire la raccolta nelle giornate di apertura della piazzola (mercoledì e sabato mattina)

I rifiuti, depositati direttamente a cura dell'utenza presso l'area attrezzata durante l'orario di apertura al pubblico della stessa, dovranno essere trasportati negli impianti di smaltimento e stoccaggio esistenti in Provincia ed allo scopo attrezzati, nel rispetto della normativa vigente

N. servizi presunti: 4 annui

quantitativo di rifiuti previsto: 6.000 kg

mezzi utilizzati nel servizio di trasporto: n 1 motrice scarrabile

n. personale adibito al trasporto: n. 1 operai/autista

VERNICI

Il servizio consiste nel noleggio e nella vuotatura di n. 3 idonei contenitori, posti presso l'area attrezzata comunale, avente la capacità di mc 0.5, ogni volta richiesto dall'Amministrazione.

L'intervento dovrà essere realizzato entro 48 ore lavorative dalla chiamata, in particolare il contenitore dovrà essere vuotato per consentire la raccolta nelle giornate di apertura della piazzola (mercoledì e sabato mattina)

I rifiuti, depositati direttamente a cura dell'utenza presso l'area attrezzata durante l'orario di apertura al pubblico della stessa, dovranno essere trasportati negli impianti di smaltimento e stoccaggio esistenti in Provincia ed allo scopo attrezzati, nel rispetto della normativa vigente

N. servizi presunti: 6 annui

quantitativo di rifiuti previsto: 900 kg

mezzi utilizzati nel servizio di trasporto: n. 1 furgone

n. personale adibito al trasporto: 1 operaio/autista

PILE E FARMACI

Il servizio consiste nella vuotatura ogni 2 mesi circa di idonei contenitori, che verranno posti in luogo facilmente raggiungibile ai mezzi di trasporto.

La raccolta viene effettuata facendo conferire presso gli appositi contenitori le pile esauste e i farmaci scaduti direttamente dall'utente.

I rifiuti dovranno essere trasportati negli impianti di smaltimento e stoccaggio esistenti in Provincia ed allo scopo attrezzati, nel rispetto della normativa vigente.

N. servizi presunti: 6 annui

quantitativo di rifiuti previsto: 250 kg (indicativi 100 kg farmaci; 150 kg pile)

mezzi utilizzati nel servizio di trasporto: n.1 furgone

n. personale adibito al trasporto: n. 1 operaio /autista

Gli standard minimi per tutti i servizi di trasporto rifiuti differenziati sono i seguenti:

-Gli automezzi e le attrezzature tendono al possesso della certificazione ISO e rispettano le norme delle motorizzazioni e della direttiva "Macchine" marchio CE.

-Vengono adottate tutte le migliori tecnologie disponibili per minimizzare le emissioni in atmosfera e la rumorosità.

L'operatore garantisce eccezionalmente anche la raccolta di rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori dedicati e giacenti all'esterno degli stessi; tuttavia se l'operazione diventa frequente e sistematica dopo segnalazione all'Amministrazione e mancato intervento di questa, il gestore ha facoltà di non raccogliere i rifiuti accumulati intorno ai contenitori adibiti alla raccolta.

-Per l'affidabilità del servizio è presente per ogni automezzo impiegato uno di scorta.

- Il rapporto fra gli interventi programmati e gli interventi effettuati non sarà inferiore al 95% con tendenza al 98% ;

Sistemi di controllo di qualità

Per la verifica della qualità percepita dall'utente e per migliorare le proprie performance organizzative il gestore adotta sistemi di controllo della qualità del servizio erogato nelle modalità indicate dalla Provincia di Sondrio. La periodicità delle indagini è annuale e i risultati di tal indagini sono obbligatoriamente comunicati alla Provincia di Sondrio. Le indagini possono essere promosse anche dal comune di Grosotto, dal gestore stesso, dagli utenti e dalle loro associazioni. I risultati di queste indagini sono recepiti dal Comune.

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dovrà essere svolto nel modo seguente:

A) servizio rivolto alla generalità degli utenti:

N. 1 volta alla settimana nella giornata di lunedì con inizio alle ore 8 e con passaggio su tutte le strade comunali comprese le località Prada, Filochet e Capitel-via Centrale, Cà Modest, Piazza, San Martino Roncale (si chiede una quotazione a parte per l'allungamento del tragitto verso queste frazioni) oltre alla vuotatura e lavaggio dei cassonetti posti nelle aree indicate dall'amministrazione (cimitero, area laghetto, area raccolta differenziata).

I rifiuti solidi urbani vengono depositati dagli utenti a piano strada, in prossimità dell'ingresso dei loro edifici, racchiusi in appositi sacchi a perdere in materiale plastico.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti debbono essere eseguiti in modo da evitare dispersione di materiale, esalazioni maleodoranti e offesa al decoro cittadino.

La sosta dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti deve essere limitata al tempo necessario alle operazioni di raccolta e carico.

Gli addetti al servizio devono lasciare pulito il suolo su cui si svolgono le operazioni.

Qualora il giorno di raccolta cada in un giorno festivo infrasettimanale o nel giorno del Santo patrono i (cadente il 1° agosto) il servizio dovrà essere espletato il giorno successivo.

B) servizio rivolto alla Casa di Riposo- e' prevista la fuoriuscita della Casa Di Riposo dalla competenza comunale, pertanto da tale data- che si ipotizza nei primi mesi del 2022- i servizi dedicati sotto elencati non saranno più richiesti. L'ente provvederà a dare comunicazione della cessazione dei servizi con apposita comunicazione.

- noleggio n. 1 contenitore; vuotatura dei cassonetti portarifiuti posizionati all'interno della Casa di Riposo da effettuarsi numero 2 volte alla settimana nella giornata di lunedì e giovedì

- pulizia dei contenitori portarifiuti

N servizi presunti A+B: 54 lunedì + 54 giovedì (solo CDR Venzoli)

quantitativo di rifiuti previsto: 310.000,00 kg

mezzi utilizzati nel servizio di trasporto: n. 1 autocompattatore di grandi dimensioni + almeno due Automezzi con vasca (tipo Daily)

n. personale adibito al trasporto: 3/5 operai/autisti

Gli standard minimi del servizio sono i seguenti:

-Gli automezzi e le attrezzature tendono al possesso della certificazione a norma ISO e rispettano le norme delle motorizzazioni e della direttiva "Macchine" marchio CE;

- Sono adottate tutte le migliori tecnologie disponibili per minimizzare le emissioni in atmosfera e la rumorosità;
- I contenitori della raccolta sono, come tendenza, acquisiti da produttori certificati a norma ISO;
- Il servizio viene esteso al 100% degli utenti disponendo per quelli meno accessibili modalità di comportamento;
- Il servizio di raccolta viene effettuato con continuità prevedendo al massimo un solo giorno di sospensione dello stesso per festività;
- Il rapporto fra gli interventi programmati e gli interventi effettuati deve essere pari al 100%;
- In caso di sospensione tecnica il recupero è effettuato entro 48 ore;
- Per l'affidabilità del servizio è presente per ogni automezzo impiegato uno di scorta.

L'operatore garantisce eccezionalmente anche la raccolta di rifiuti di sacchi/contenitori rotti e dei rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori dedicati e giacenti all'esterno degli stessi; tuttavia se l'operazione diventa frequente e sistematica dopo segnalazione all'Amministrazione e mancato intervento di questa il gestore ha facoltà di non raccogliere i rifiuti accumulati intorno ai contenitori adibiti alla raccolta.

Le giornate di svolgimento del servizio ed i relativi orari vengono comunicati all'utenza tramite l'elaborazione di apposito calendario a cura di Secam dove devono anche essere precisate le modalità per la corretta differenziazione dei rifiuti.

- modalità di trattamento dei rifiuti: possibile compattazione utilizzando presse meccaniche.

SISTEMI DI CONTROLLO QUALITÀ

Per la verifica della qualità percepita dall'utente e per migliorare le proprie performance organizzative il gestore adotta sistemi di controllo della qualità del servizio erogato nelle modalità indicate dalle Provincia di Sondrio. La periodicità delle indagini è annuale e i risultati di tali indagini sono obbligatoriamente comunicati alla Provincia di Sondrio. Le indagini di qualità possono essere promosse anche dal Comune di Grosotto, dal Gestore, nonché dagli utenti e dalle loro associazioni. I risultati di questa indagine sono recepiti dal Comune di Grosotto.

In sintesi, costituiscono oggetto dell'affidamento tutti i servizi erogati dalla società S.E.C.A.M. Spa nel territorio del Comune di Grosotto per mezzo degli affidamenti attualmente in essere.

Le modalità organizzative e gestionali di svolgimento del servizio si propongono di assicurare un risultato annuo di raccolta differenziata nel territorio del Comune migliorativo anche grazie a campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte agli utenti finali.

Il Comune con il presente affidamento ha l'obiettivo di incrementare la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso il miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata e del grado di soddisfazione degli utenti, offrendo un servizio organico sul territorio, nel rispetto dell'ambiente e della salvaguardia della salute.

B.2 OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E UNIVERSALE

Il Libro Verde sui servizi di interesse economico generale della Commissione delle Comunità europee (2003) classifica i servizi di gestione dei rifiuti tra gli «altri servizi di interesse economico generale» per i quali è fatto esplicito richiamo alla responsabilità primaria dell'autorità competente a svolgere ruolo per la difesa della qualità dei servizi anche in termini di tutela del cittadino/utente.

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici» (cosiddetta Direttiva Ciampi) e tutte le successive modificazioni ed integrazioni normative hanno fissato i principi cui deve essere uniformata l'erogazione dei servizi pubblici. La normativa di riferimento ha maggiormente dettagliato i settori relativi all'energia, gas e idrico ma in generale si ritiene che gli stessi principi siano applicabili anche alla regolazione del settore della gestione dei rifiuti.

La Regione Lombardia con D.G.R. 12/12/2007 n.8/6144 ha approvato lo "Schema tipo Carta dei servizi dei rifiuti".

La società affidataria è obbligata pertanto ad uniformare l'erogazione del servizio ai principi di universalità di seguito indicati, allo scopo di garantire a tutti gli utenti, su tutto il territorio interessato, il rispetto degli standard prestazionali e le condizioni di tutela degli utenti.

1. Eguaglianza

Il gestore, nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi. Nell'erogazione del servizio non può essere compiuta nessuna distinzione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche. Viene, inoltre, garantita la parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato fra le diverse aree geografiche e fra le diverse categorie o fasce di utenti, nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito. Il gestore si impegna a prestare una particolare attenzione, nell'erogazione del servizio, nei confronti dei soggetti diversamente abili, anziani ed appartenenti a fasce sociali deboli, anche prevedendo speciali modalità per lo svolgimento del servizio di raccolta in presenza di richieste motivate comprovanti peculiari situazioni di disabilità.

A tale scopo il gestore, provvede a:

- pubblicare un sito web accessibile, nel rispetto degli standard internazionali. Per "accessibilità" si intende un insieme di tecniche ed applicazioni progettuali volte a rendere i contenuti informativi di un sito Web raggiungibili e fruibili da chiunque, cercando di eliminare gli ostacoli, sia di tipo tecnologico (computer non aggiornati, differenti browser e risoluzioni video) che relativi alle disabilità (difficoltà visive, motorie e percettive);
- garantire l'accesso alle informazioni anche agli utenti stranieri;
- ridurre al minimo l'attesa agli sportelli fisici per le persone disabili, gli anziani, le donne in evidente stato di gravidanza;
- in occasione di interruzioni programmate o non programmate nell'erogazione del servizio minimizzare il disagio conseguente;
- favorire il pagamento rateizzato delle fatture di importo elevato laddove si applicasse la tari a corrispettivo.

2. Imparzialità

Il gestore ha l'obbligo di ispirare il proprio comportamento nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità. In funzione di tale obbligo deve essere svolta l'erogazione del servizio e devono essere

interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.

3. Continuità

Il gestore fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nella convenzione di servizio. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, il gestore deve intervenire per risolvere nel più breve tempo possibile il problema, adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedere a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantire le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente. La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore, guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso.

4. Partecipazione

Il gestore garantisce sempre la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori. L'utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il gestore dà immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

5. Efficienza ed efficacia

Il servizio è erogato in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

6. Cortesia

Il gestore garantisce all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a soddisfare le sue richieste, ad indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) ed a dotarsi di tesserino di riconoscimento.

7. Chiarezza e comprensibilità dei messaggi

Il gestore, nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, pone la massima attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi e ne controlla l'efficacia.

8. Sicurezza e rispetto dell'ambiente e della salute

Il gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione della qualità, tendente al miglioramento continuo delle prestazioni, che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze ed aspettative degli utenti. Il gestore garantisce l'attuazione di un sistema di gestione ambientale, assicurando, per quanto connesso all'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il miglioramento continuo, la conformità alle norme di settore, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento. Il gestore, nello svolgimento del servizio e di ogni attività, garantisce, nei limiti delle proprie competenze, la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.

9. Privacy

Il gestore si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Accanto a tali obblighi di servizio pubblico, la gestione dei rifiuti sarà altresì assicurata conformemente al dispositivo dell'art. 178 del d.lgs. n. 152/2006 secondo i principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione

e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nonché del principio "chi inquina paga".

Il Gestore dovrà inoltre garantire il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023, previste da ARERA con deliberazione 31 OTTOBRE 2019 444/2019/R/RIF e dei provvedimenti tempo per tempo vigenti.

SEZIONE C

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

Specificazione della scelta in merito alla modalità di affidamento prescelta, nonché all'osservanza dei requisiti europei, e descrizione dei relativi adempimenti

L'elaborazione dell'istituto dell'*in house providing* è avvenuta in ambito comunitario grazie alla giurisprudenza della CGUE, che, in materia di appalti pubblici, ha individuato i presupposti in presenza dei quali un soggetto tenuto al rispetto dell'evidenza pubblica può, in luogo dell'esternalizzazione dello svolgimento di determinate prestazioni mediante procedura di gara, affidarne direttamente l'esecuzione a un soggetto (in house provider) che presenti un rapporto così stretto con l'amministrazione affidante tale per cui può affermarsi che l'affidante e l'affidatario non siano soggetti sostanzialmente distinti. Al ricorrere di tali presupposti, l'affidamento senza previo esperimento di una procedura di gara trova fondamento nel fatto che il soggetto affidatario è sostanzialmente identificato con l'amministrazione affidante, esso costituendo un'articolazione della pubblica amministrazione da cui promana. Nel solco dell'evoluzione del dibattito giurisprudenziale intervenuto sul punto, l'istituto dell'*in house* trova oggi un proprio esplicito riconoscimento nella disciplina normativa europea e nazionale. Infatti, in primo luogo, l'art. 12 della direttiva 2014/24/UE stabilisce che "Un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Si ritiene che un'amministrazione aggiudicatrice eserciti su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della lettera a) qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice".

In ambito nazionale, il punto di riferimento normativo è rinvenibile nell'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016:

- Comma 1 "Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla

persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.”

- Comma 2: “Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.”

I successivi commi del medesimo articolo riconoscono l'operatività del modello in house anche in presenza di controllo analogo esercitato sullo stesso soggetto congiuntamente da più amministrazioni.

- Comma 3: “Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.
- Comma 4: “Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.”
- Comma 5: “Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.”

Quanto al presupposto del controllo analogo, le Linee Guida ANAC n. 7 (recanti “Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”) individuano tre diverse modalità di controllo analogo considerate tra loro cumulative: un controllo ex ante, un controllo contestuale e un controllo ex post. Le citate Linee Guida considerano, inoltre, idonei a integrare il

presupposto del controllo analogo specifici elementi, tra cui: il divieto di cessione delle quote a soggetti privati; l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice del potere di nomina e revoca almeno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, amministrazione e controllo; il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti.

La disciplina normativa dell'*in house providing* è completata, nel diritto italiano, dalle previsioni recate dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante "Testo unico in materia di società partecipazione pubblica") e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 16, commi 3 e 3 bis, in base a cui "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci" e "La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al comma 3, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società".

La sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house del servizio rifiuti alla società S.E.C.A.M. Spa

S.E.C.A.M. Spa è la società a capitale interamente pubblico che svolge attività inerenti i servizi pubblici locali, tra cui il servizio di igiene ambientale, per conto dei propri Comuni soci tramite lo strumento *dell'in house providing*.

Come previsto dall'art. 4 dello Statuto, la società ha per oggetto, nell'ambito territoriale della Provincia di Sondrio, l'attività di gestione di servizi pubblici locali ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- a) il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ivi compresa la neve nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento (inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei medesimi) nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo e la termodistruzione;
- b) la raccolta, il trasporto e le lavorazioni di scarti di rifiuti speciali (ivi inclusi gli inerti e i rifiuti lapidei), i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani e i rifiuti tossico-nocivi, al fine di recupero e riciclaggio di materie prime e/o di un trattamento di innocuizzazione per renderli smaltibili in discariche controllate nonché il servizio di smaltimento di tali rifiuti;
- c) l'assunzione di specifiche funzioni di coordinamento operativo e gestionale, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente e al rispetto del territorio e, in particolare, con riferimento:
 - alla depurazione e al disinquinamento delle acque;
 - alla produzione di energia;
- d) l'attività di autotrasporto per conto terzi di merci;
- e) la commercializzazione relativa a tutte le fasi di smaltimento dei rifiuti in genere;
- f) il noleggio di attrezzature per l'ecologia ai fini del servizio;
- g) il servizio di pulizia meccanizzata e manuale, la gestione, la manutenzione di parchi, giardini, piazze, strade, vie e parcheggi sia pubblici che privati, nonché dei relativi servizi complementari connessi;
- h) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, produzione, costruzione, realizzazione, approvvigionamento, trasporto, vendita, utilizzo, recupero manutenzione e gestione di strutture, infrastrutture e servizi relativi al ciclo integrato delle acque (acquedotti, fontane, lavatoi, impianti idrosanitari di edifici, fognature, depuratori ed ogni altro impianto collegato), e relativi all'utilizzo ed al recupero delle energie del ciclo integrato delle acque sia per l'acqua potabile sia per le acque reflue;

- i) l'esercizio delle attività nel campo della ricerca, progettazione in proprio, realizzazione, vendita, utilizzo e gestione di strutture e infrastrutture relative ai servizi a rete (telecomunicazioni, telefonia, cablaggi e connessioni di ogni tipo, distribuzione di gas, energia elettrica, termica, ecc.) e servizi connessi;
- l) la progettazione in proprio, costruzione, gestione di impianti, di qualsiasi tecnologia, per il trattamento, la trasformazione e la distruzione di rifiuti, scarti di lavorazione, materiale di recupero, e combustibili derivanti dai rifiuti;
- m) la gestione con o senza custodia di parcheggi, garage, autosilo, aree di sosta e simili;
- n) l'accertamento e la riscossione di tributi di tutte le entrate locali.

➤ **Titolarietà pubblica dell'intero capitale sociale**

S.E.C.A.M. Spa è una società per azioni a capitale interamente pubblico, detenuto dai 77 comuni della Provincia di Sondrio, dalle cinque Comunità Montane e dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio, il Comune di Grosotto è socio con una partecipazione dello 0,54%.

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 10.12.2021, possono essere azionisti della società esclusivamente la Provincia di Sondrio, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti pubblici della medesima Provincia (e/o del territorio dalla medesima rappresentato) nonché i Consorzi costituiti esclusivamente tra i medesimi soggetti.

➤ **Sussistenza del requisito del controllo analogo da parte dei Comuni soci**

L'articolo 9 dello Statuto, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 10.12.2021, disciplina il controllo analogo e strumenti relativi.

La Società potrà ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici dagli Enti locali Soci che esercitano su di essa il "controllo analogo congiunto" ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., relativamente ai servizi afferenti al precedente art. 4 dello Statuto.

Ai fini dell'esercizio del controllo analogo la società ha approntato ed adottato le seguenti garanzie:

- un meccanismo di preventiva autorizzazione da parte della Assemblea per il compimento di alcuni rilevanti atti gestori da parte dell'organo amministrativo, indicati all'art. 15;
- una Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società al fine di rafforzare e concretizzare l'esercizio del diritto di indirizzo, verifica e vigilanza sulla gestione societaria da parte dei soci, in forza della quale ogni componente dell'Assemblea dei rappresentanti degli Enti, pro capite e non pro quota, esprime il proprio orientamento sugli atti gestori sottoposti;
- l'istituzione di apposite Commissioni di Vigilanza, i cui membri vengono eletti con i medesimi criteri che presiedono all'elezione degli amministratori ai sensi dell'art. 18, il cui funzionamento è disciplinato dalla suddetta Convenzione ed alle quali è demandata la vigilanza sulla gestione patrimoniale dell'attività svolta e la verifica dei risultati gestionali, economici ed operativi dell'attività svolta;
- la sottoposizione ad un preventivo parere vincolante delle predette Commissioni degli atti gestori indicati all'art. 15;
- la previsione di quorum costitutivi e deliberativi qualificati per l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea.

L'articolo 15 dello Statuto prevede inoltre che "Ai fini dell'analogo controllo che i Soci esercitano sulla Società, oltre a quanto previsto dall'articolo 15 del presente statuto, ci si avvarrà di numero due commissioni di cui la prima eserciterà la verifica della gestione patrimoniale dell'attività svolta e la seconda eserciterà l'attività di verifica dei risultati gestionali, economici ed operativi dell'attività svolta.

Le suddette commissioni sono composte ognuna da 5 membri eletti dall'Assemblea con i criteri di cui all'articolo 18. Le predette commissioni si riuniranno almeno una volta ogni tre mesi. I componenti della

commissione durano in carica per un periodo di 3 esercizi e sono rieleggibili.

Con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 3 del 23.02.2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio di controllo congiunto sulla società S.EC.A.M. S.p.A. di Sondrio, ai sensi dell'art. 113, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

➤ **Destinazione prevalente dell'attività in favore dei Comuni soci**

La società svolge la propria attività in maniera prevalente a favore dei Soci e tale previsione è prevista dall'art. 4 dello Statuto.

"...omissis...La società, inoltre, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese o società per azioni costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, purché la parte più importante dell'attività delle società partecipate o controllate sia comunque svolta a favore degli Enti locali soci e purché oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esso affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e purché le operazioni svolte dalle società controllate o partecipate non distolgano le risorse necessarie all'espletamento dei servizi pubblici affidati a S.EC.AM."

SEZIONE D

MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

S.E.C.A.M. Spa è stata individuata soggetto attuatore del Piano Provinciale Rifiuti della Provincia di Sondrio approvato con DGR 27/01/2009 – n. 8928, come previsto dal Piano Provinciale rifiuti Provincia di Sondrio i Comuni sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani (differenziati ed indifferenziati) presso gli impianti S.E.C.A.M. In relazione a tale servizio S.E.C.A.M. Spa applica le tariffe provinciali di smaltimento stabilite dall'Assemblea dei rappresentanti degli Enti partecipi della "Convenzione per l'esercizio del controllo congiunto sulla società per l'Ecologia e l'Ambiente S.p.A.

Per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2024 S.E.C.A.M. ha comunicato la disponibilità alla prosecuzione del servizio in essere (servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (r.s.u.) e raccolta differenziata) alle stesse condizioni ed agli stessi patti stabiliti nel contratto in essere - applicazione dell'Istat (FOI-ISTAT) - rivalutati secondo le indicazioni contenute nel Piano Industriale 2019/2023 aggiornato e sviluppo previsionale al 2044 della società S.E.C.A.M. S.p.a. e secondo quanto previsto da ARERA nell'ambito della disciplina del metodo tariffario regolatorio (MTR). (nota: la rivalutazione prevista da ARERA si applica al Pef considerato che si utilizzano i dati contabili di 2 anni precedenti – ma a giudizio della scrivente non vi è nesso di collegarlo al corrispettivo contrattuale in questa fase considerato che a fronte delle risultanze del Pef l'ETC può operare diverse scelte, fermo restando l'equilibrio economico finanziario della gestione; si considera pertanto che il prezzo proposto sia il prezzo finito del servizio.

Di seguito si riporta l'importo dettagliato per singolo servizio.

Raccolta differenziata INGOMBRANTI

- costo trasporto ingombranti container: **euro/viaggio/container 105,00 + iva**
- conferimento rifiuti: presso ns. impianto sito in loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO)

Raccolta differenziata CONTENITORI PER LIQUIDI IN PLASTICA

- costo noleggio container plastica: **euro/anno/cadauno 550,00 + iva**
- costo trasporto plastica container: **euro/viaggio/container 105,00 + iva**
- lavaggio contenitori plastica presso Casa di riposo: **euro/cadauno 38,00 + iva**
- raccolta plastica presso casa di riposo: **euro/servizio/cadauno 23,00 + iva**
- conferimento rifiuti: presso impianto sito in loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO)

Raccolta differenziata RIFIUTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

- costo noleggio container: **euro/anno/cadauno 550,00 + iva**
- costo trasporto rifiuti elettrici ed elettronici container: **euro/viaggio/container 105,00 + iva**
- conferimento rifiuti: presso impianto sito in loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO)

Raccolta differenziata OLII ESAUSTI

- costo trasporto oli vegetali: **euro/servizio/cadauno 87,00 + iva**
- conferimento rifiuti: presso impianto sito in loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO)

Raccolta differenziata FRAZIONE VERDE

- costo noleggio container: **euro/anno/cadauno 550,00 + iva**
- costo trasporto frazione verde container: **euro/viaggio/container 105,00 + iva** conferimento rifiuti: presso impianto sito in loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO)

Raccolta differenziata INERTI provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione

- costo noleggio container: **euro/anno/cadauno 550,00 + iva**
- costo trasporto inerti container: **euro/viaggio/container 230,00 + iva**
- conferimento rifiuti: presso impianto sito in loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO) o altro impianto autorizzato sito in Provincia di Sondrio

Raccolta differenziata FRIGORIFERI

- costo noleggio container: **euro/anno/cadauno 550,00 + iva**
- costo trasporto frigo container: **euro/viaggio/container 105,00 + iva**
- conferimento rifiuti: presso impianto sito in loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO)

Raccolta differenziata VERNICI

- costo noleggio contenitore: **euro/anno/cadauno 50,00 + iva**
- costo trasporto vernici: **euro/viaggio/cadauno 80,00 + iva**
- conferimento rifiuti: presso impianto sito in loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO)

Raccolta differenziata PILE E FARMACI

- costo trasporto pile: **euro/viaggio/cadauno 50,00 + iva**
- costo trasporto farmaci: **euro/viaggio/cadauno 50,00 + iva**
- conferimento rifiuti: presso impianto sito in loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO)

Raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani INDIFFERENZIATI (RSU)

- costo noleggio cassonetti: **euro/anno/cadauno 180,00 + iva**
- costo raccolta e trasporto RSU con trasferimento a Cedrasco: **euro/anno 25.735,00 + iva**
- aumento costo a viaggio per servizio verso le località Cà Modest, Piazza, San Martino, Roncale nel caso di attivazione del servizio per tutto l'anno: **euro/anno 2.250,00 + iva**
- aumento costo a viaggio per servizio verso le località Cà Modest, Piazza, San Martino, Roncale nel caso di attivazione del servizio nel periodo giugno/settembre: **euro/periodo 750,00 + iva**
- raccolta e trasporto RSU Casa di riposo: **euro/servizio/cadauno 23,00 + iva**
- conferimento rifiuti: presso impianto sito in loc. Ravione del Comune di Cedrasco (SO)

Rispetto agli obiettivi operativi di gestione, conseguiti attraverso gli affidamenti alla società S.E.C.A.M. Spa, gli stessi possono ritenersi soddisfacenti considerata la % crescente di raccolta differenziata, conseguita nel periodo. Anche se il valore raggiunto nel 2019 (60,89%) è inferiore alla media per area geografica (69,60%) il risultato conseguito dal Comune di Grosotto è in linea con i Comuni della zona.

➤ **Percentuale di raccolta differenziata**

Produzione e raccolta rifiuti urbani - Dato nazionale per macroarea

Area Geografica	Popolazione	Raccolta Differenziata (t)	Rifiuti Urbani (t)	RD (%)	RD pro capite (kg/ab. anno)	RU pro capite (kg/ab. anno)
NORD	27.616.216	10.021.294,608	14.398.682,472	69,60 %	362,88	521,39
CENTRO	11.831.092	3.761.965,272	6.510.345,525	57,78 %	317,97	550,27
SUD	20.194.180	4.614.058,815	9.114.005,337	50,63 %	228,48	451,32
ITALIA	59.641.488	18.397.318,695	30.023.033,334	61,28 %	308,47	503,39

Produzione e raccolta rifiuti urbani - Comune di Grosotto

Anno	Dato relativo a:	Popolazione	RD (t)	Tot. RU (t)	RD (%)	RD Pro capite (kg/ab.*anno)	RU pro capite (kg/ab.*anno)
2019	Comune di Grosotto	1.666	494,699	813,129	60,84	296,94	488,07
2018	Comune di Grosotto	1.645	431,552	758,812	56,87	262,34	461,28
2017	Comune di Grosotto	1.624	442,231	763,261	57,94	272,31	469,99
2016	Comune di Grosotto	1.617	434,881	759,621	57,25	268,94	469,77
2015	Comune di Grosotto	1.622	257,015	666,085	38,59	158,46	410,66
2014	Comune di Grosotto	1.621	220,124	617,086	35,67	135,80	380,68
2013	Comune di Grosotto	1.642	264,048	634,400	41,62	160,81	386,36
2012	Comune di Grosotto	1.613	278,011	632,157	43,98	172,36	391,91
2011	Comune di Grosotto	1.615	271,319	618,301	43,88	168,00	382,85
2010	Comune di Grosotto	1.633	291,999	625,145	46,71	178,81	382,82

Produzione e raccolta rifiuti urbani - Comune di Grosotto (dettaglio frazioni)

Anno	Dato relativo a:	Altro RD	Ingombranti misti	Carta e cartone	Frazione Organica	Legno	Metallo	Plastica	RAEE	Selettiva	Tessili	Vetro	Rifiuti da C&D	Pulizia stradale a recupero
2019	Comune di Grosotto	-	145,620	92,100	64,490	-	46,300	22,600	11,580	1,649	-	54,600	25,050	30,710
2018	Comune di Grosotto	-	131,800	49,800	68,480	-	43,370	21,360	13,640	1,422	-	47,200	24,660	29,820
2017	Comune di Grosotto	-	139,900	72,200	62,650	-	34,700	22,080	9,840	1,591	-	46,200	24,360	28,710
2016	Comune di Grosotto	7,900	122,260	78,300	37,740	-	47,120	19,740	14,680	1,446	-	65,140	24,255	16,300

Oltre alle condizioni economiche proposte, che possono sin da ora ritenersi vantaggiose, stante il solo incremento dell'indice ISTAT, si riscontra come la particolare conformazione territoriale della provincia di Sondrio, interamente montuosa, in cui si susseguono più centri abitati di ridotte dimensioni lungo un unico asse viario lungo oltre 150 KM, richieda un attento ed oculato utilizzo delle risorse, privilegiando la realizzazione di economie di scala nel processo di raccolta e trasporto dei rifiuti (utilizzo di piazzole intermedie per lo stoccaggio provvisorio al fine di cumulare i quantitativi minimi necessari ad efficientare i viaggi dei mezzi e le operazioni di smaltimento anche con riguardo alla tutela dell'ambiente).

In provincia di Sondrio, tutti i Comuni hanno affidato a S.E.C.A.M. Spa il servizio di gestione rifiuti e pertanto la società riesce a conseguire economie di scala che un altro operatore economico difficilmente potrebbe conseguire.

La valutazione dell'economicità della scelta della modalità di affidamento è effettuata tramite:

- l'analisi preventiva della società, effettuata tramite il calcolo dei principali indicatori di redditività, produttività, analisi patrimoniale e finanziaria degli ultimi bilanci approvati da S.E.C.A.M. Spa;
- la comparazione tra il costo unitario euro/tonnellata e i costi pro capite euro/abitante residente con il fabbisogno standard (ultimo dato disponibile – anno 2019 – Fonte GEROPA) e la media dei costi annui pro capite in Regione Lombardia (Fonte Ispra).

❖ *Analisi preventiva della società, effettuata tramite il calcolo dei principali indicatori di redditività, produttività, analisi patrimoniale e finanziaria degli ultimi bilanci approvati da S.E.C.A.M. Spa*

Indici di redditività

	2018	2019	2020
ROE	7,5%	6,6%	0,2%
ROI (Risultato operativo/Totale attivo)	2,9%	2,6%	2,4%
ROS (Risultato operativo/Ricavi)	5,2%	5,3%	5,4%
ROT (Ricavi/Cap investito)	1,0	0,8	0,7

Margini conomici	2018	2019	2020
Ricavi delle vendite	50.516.333	50.965.809	52.493.487
Valore aggiunto	21.302.545	22.516.259	24.782.527
MOL	7.923.453	7.938.558	9.750.814
Risultato Operativo (Ebit)	2.643.045	2.691.013	2.814.135
Risultato ante-imposte (Ebt)	1.727.881	1.587.293	1.065.494
Utile netto	961.795	877.311	39.162

Indici di solidità

	2018	2019	2020
Copertura Immobilizzazioni	0,46	0,55	0,79
Indipendenza Finanziaria	0,14	0,13	0,15
Leverage	7,13	7,54	6,64
PFN/PN	2,98	3,59	3,61

Altri indici di solidità	2018	2019	2020
Banche su Circolante	1,43	1,65	2,00
Banche a breve su Circolante	0,83	0,78	0,58
Rapporto di Indebitamento	86,0%	86,7%	84,9%
Rotazione circolante	1,94	1,74	1,67
Rotazione magazzino	42,08	42,64	41,23
Indice di Capitalizzazione Pn/Pfn	33,6%	27,9%	27,7%
Tasso di intensità Attivo Circolante	51,5%	57,4%	59,9%

Indici di liquidità

	2018	2019	2020
Margine di Tesoreria	(36.620.656)	(34.912.289)	(19.222.283)
Margine di Struttura	(52.528.761)	(60.459.382)	(66.506.835)
Quick Ratio	40,4%	44,5%	61,1%
Current Ratio	0,4	0,5	0,6
Capitale Circolante Netto	(35.420.176)	(33.717.080)	(17.949.000)

Altri Indici di liquidità	2018	2019	2020
Giorni incasso crediti	147	167	176
Giorni pagamento debiti	283	274	226

Indici di copertura finanziaria

	2018	2019	2020
EBIT/OF	2,4	2,2	1,5
MOL/PFN	20,7%	16,1%	15,5%
PFN/MOL	4,8	6,2	6,4
PFN/Ricavi	75,6%	96,6%	119,5%

Dai dati esposti, non si ravvisano elementi di criticità.

❖ **Comparazione tra il costo unitario euro/tonnellata e i costi pro capite euro/abitante residente con il fabbisogno standard (ultimo dato disponibile – anno 2019 – Fonte GEROPA) e la media dei costi annui pro capite in Regione Lombardia (Fonte Ispra).**

Costi di gestione per chilogrammo di rifiuto del Comune di Grosotto

Comune o Aggregazione	Anno	N. di comuni	Pop. (abitanti)	Perc. RD (%)	CRTkg	CTSkkg	CACkg	CGINDkg	CRDkg	CTRkg	CGDkg	CSLkg	CCKg	CKkg	CTOTkg
Grosotto	2019	1	1.666	60,8	10,40	19,58		29,98	8,71	9,33	18,05				24,45
Grosotto	2018	1	1.645	56,9	10,05	19,36		29,41	10,22	10,06	20,27				26,08
Grosotto	2017	1	1.624	57,9	9,50	19,55		29,05	8,09	10,61	18,71				23,77
Grosotto	2016	1	1.617	55,8	9,37	19,68		29,05	7,70	9,71	17,42				23,11
Grosotto	2015	1	1.622	38,6	7,57	15,77		23,34	14,59	13,55	28,14				25,98
Grosotto	2014	1	1.621	35,7	7,98	16,39		24,37	17,95	12,89	30,84				27,65
Grosotto	2013	1	1.642	41,6	8,85	16,36		25,21	13,07	12,61	25,68				26,20
Grosotto	2012	1	1.628	44,0	11,07	15,87		26,95	13,24	8,77	22,01	1,49			26,27
Grosotto	2011	1	1.615	43,0	11,66	14,80		26,46	9,39	10,12	19,51	1,11	2,23		26,81

Fabbisogno standard €/Kg: € 30,57 (anno 2019)

Costi di gestione pro capite del Comune di Grosotto

Comune o Aggregazione	Anno	Numero di comuni	Pop. (abitanti)	CRTab	CTSab	CACab	CGINDab	CRDab	CTRab	CGDab	CSLab	CCab	CKab	CTOTab
				(Euro/abitante*anno)										
Grosotto	2019	1	1.666	19,87	37,43		57,30	25,88	27,70	53,58	4,40	4,06		119,35
Grosotto	2018	1	1.645	20,00	38,51		58,51	26,80	26,38	53,18	4,49	4,11		120,30
Grosotto	2017	1	1.624	18,78	38,64		57,43	22,04	28,90	50,94	3,37			111,74
Grosotto	2016	1	1.617	18,81	39,53		58,34	19,57	24,66	44,23	2,52			105,09
Grosotto	2015	1	1.622	19,10	39,76		58,86	23,12	21,47	44,59	3,22			106,67
Grosotto	2014	1	1.621	19,54	40,15		59,69	24,36	17,50	41,86	3,70			105,25
Grosotto	2013	1	1.642	19,97	36,89		56,86	21,02	20,28	41,30	3,05			101,21
Grosotto	2012	1	1.628	24,07	34,52		58,59	22,60	14,98	37,59	5,79			101,97
Grosotto	2011	1	1.615	25,06	31,80		56,86	15,23	16,42	31,65	4,20	8,40		101,10

Riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto, regioni Italia - Anno 2019

Regione	Comuni campione (n)	Tot. comuni (n)	Pop. campione (abitanti)	Pop. totale (abitanti)	Comuni campione (%)	Pop. campione (%)	Pro capite RU (kg/ ab*anno)	Costo pro capite (Euro/ ab*anno)	Costo per kg RU (Eurocent/ kg*anno)
Piemonte	1.009	1.181	4.217.113	4.311.217	85,4	97,8	472,1	153,21	32,45
Valle d'Aosta	74	74	125.034	125.034	100,0	100,0	606,4	205,01	33,81
Lombardia	1.340	1.507	9.529.381	10.027.602	88,9	95,0	482,3	140,91	29,22

Il confronto ha evidenziato un costo pro capite e un costo a Kg inferiori alla media regionale e al fabbisogno standard.

Punti di forza rispetto all'affidamento alla società S.E.C.A.M. Spa:

- Controllo diretto dell'operato e dei costi
- Know-out
- Tariffe smaltimento vantaggiose
- Espandibilità dei servizi
- Flessibilità nell'introduzione e nella modifica di servizi e/o delle relative modalità operative

In via generale depone poi a favore della scelta di una forma di gestione in house:

a) la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali che assicurino le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio rifiuti, comprese quelle che impattano sulla fruizione di altri servizi pubblici o privati;

b) la connotazione della società in house che non opera con lo scopo di distribuire i profitti tra i soci, ma con l'obiettivo primario di prestare un servizio alla collettività al miglior rapporto qualità/prezzo, pur nel mantenimento nel tempo dell'equilibrio economico e finanziario, e che ogni margine disponibile sia reinvestito nel miglioramento della qualità del servizio;

c) i maggiori e più rapidi margini di intervento disponibili per l'ente affidante nei confronti del gestore in house, rispetto ad un operatore privato, qualora emergessero criticità nella gestione del servizio, sia sotto il profilo economico, sia sotto altri profili, ad esempio il profilo della tutela ambientale di lungo periodo che riveste una particolare rilevanza nel settore dei rifiuti;

d) la possibilità per le amministrazioni pubbliche di attuare, attraverso le forme di esercizio del controllo analogo, un pregnante monitoraggio sulla gestione complessiva della società in house, che rende più efficace

anche l'attività di controllo del servizio e del relativo contratto di gestione, riducendo l'asimmetria informativa dovuta alla lontananza dell'ente pubblico affidante dall'attività operativa esercitata dall'impresa affidataria privata;

e) la fisiologica tendenza delle società in house, in quanto assoggettate al controllo analogo da parte degli Enti affidanti, a pervenire a composizioni bonarie delle possibili controversie nell'applicazione del contratto di servizio, prevenendo costosi e defatiganti contenziosi che più frequentemente possono insorgere con affidatari privati.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nella presente relazione, si ritiene che sussistano le condizioni per procedere ad affidare direttamente alla società S.E.C.A.M. Spa il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati (R.S.U.) e raccolta differenziata per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2024.